

Corrispettivi per il rilascio, nel corso dell'anno 2007, dei permessi temporanei e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei

**Estratto dal BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE F.V.G. n. 4 del 24/01/2007
Decreto n. 19 del 15/01/2007.**

L'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, modificata dall'articolo 16 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);

Visto il regolamento di esecuzione della l.r. n. 12/2000, approvato con D.P.G.R. n. 0436/Pres. di data 1° dicembre 2000, modificato, da ultimo, con D.P.Reg. 13 dicembre 2006, n. 0383/Pres.;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 5 del citato regolamento, concernenti rispettivamente i permessi temporanei e le autorizzazioni alla raccolta dei funghi;

Considerato che rientra nella propria competenza, ai sensi dei sopra citati articoli 3 e 5 del regolamento, determinare i corrispettivi che le Province, le Comunità montane ed i Comuni montani praticeranno nel corso dell'anno 2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di raccolta dei funghi;

DECRETA

I corrispettivi per il rilascio, nel corso dell'anno 2007, dei permessi temporanei e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei da parte di Province, Comunità montane e Comuni montani, sono determinati secondo i seguenti prospetti:

1) Permessi temporanei

(Vengono rilasciati solo da Comunità montane e Comuni montani, ai sensi dell'art. 3 del regolamento ed hanno validità limitata al territorio dell'ente che li rilascia)

Tipo di permesso	Corrispettivo dovuto dai Residenti in Regione (da versare agli Enti pubblici che rilasciano i permessi)	Corrispettivo dovuto dai non residenti in Regione (da versare agli Enti pubblici che rilasciano i permessi)
giornaliero	EURO 5	EURO 10
settimanale	EURO 10	EURO 20
quindicinale	EURO 15	EURO 30

2) Autorizzazioni

(Vengono rilasciate, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, dalle Province o dalle Comunità montane, hanno validità permanente e consentono la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale, subordinatamente al versamento cumulativo del corrispettivo annuale previsto per ciascuna Comunità montana e per il restante territorio regionale; diversamente, consentono la raccolta dei funghi limitatamente alla zona del territorio regionale a favore della quale è stato versato il corrispondente corrispettivo annuale)

Corrispettivo dovuto	dai Residenti in Regione	dai non residenti in Regione
(da versare alla Provincia o alla Comunità montana che rilascia l'autorizzazione, nel caso di primo rilascio)	EURO 5	EURO 10
(da versare alla Comunità montana nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione sceglie di esercitare la raccolta)	EURO 25	EURO 60
(da versare alla Regione, nel caso di raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane)	EURO 25	EURO 60

Il corrispettivo dell'autorizzazione, nel caso di raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane, va eseguito versandone l'importo, con l'indicazione della causale, sul conto corrente postale relativo alla Provincia interessata.

Per la zona di pianura della Provincia di Udine il versamento va effettuato con bollettino di c/c postale n. 12452330 intestato alla

Amministrazione Provinciale di Udine,

Servizio Tesoreria

con causale

"Rinnovo autorizzazione raccolta funghi anno 2007"

Le modalità di versamento a favore delle altre Province o delle Comunità montane sono stabilite dagli stessi enti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con D.P.Reg. 13 dicembre 2006, n. 0383/Pres..

L'ASSESSORE

(Enzo MARSILIO)